

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1999, n. 7

«Proroga della salvaguardia del Parco Agricolo Sud Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia dei parchi regionali».

(B.U. 1 febbraio 1999, n. 5, 1° suppl. ord.)

Art. 1. — ... Omissis (1).

Art. 2. — *Regime di salvaguardia delle proposte di piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali.* — Il regime delle norme di salvaguardia previsto per le proposte di piano territoriale di coordinamento o di variante al piano territoriale di coordinamento trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» (2) è prorogato fino al 31 dicembre 1999. Sono comunque ammessi tutti gli interventi conformi al piano regolatore generale comunale vigente, purché non in contrasto con il piano territoriale di coordinamento adottato e con le relative norme tecniche di attuazione.

Art. 3. — *Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia e dei termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi e Spina Verde di Como.* — Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi e Spina Verde di Como, di cui rispettivamente all'articolo 9 della L.R. 16 aprile 1988 n. 18 (2), all'articolo 10 della L.R. 15 settembre 1989 n. 56 (2), all'articolo 10 della L.R. 15 settembre 1989 n. 57 (2), all'articolo 8 della L.R. 4 marzo 1993 n. 10 (2) e successive modifiche ed integrazioni continuano ad applicarsi sino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei suddetti parchi e, comunque, sino alla data massima del 31 dicembre 1999.

2. I termini per l'adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali di cui al comma 1 sono prorogati sino al 30 giugno 1999.

Art. 4. — *Dichiarazione d'urgenza.* — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

(1) L'articolo sostituisce l'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 3. (Sta in questa stessa voce).

(2) Sta in questa stessa voce.